



Consiglio regionale della Calabria

X LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 404 / X¹

4^a COMM. CONSILIARE

2^a COMM. CONSILIARE

Consiglio Regionale della Calabria
PROTOCOLLO GENERALE


Prot. n. 3245 del 30.01.2019

Classificazione 02.05

Proposta di legge

recante: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 luglio 1998, n. 8 (*Eliminazione delle barriere architettoniche*) e alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (*Norme per la tutela, governo ed uso del territorio – Legge Urbanistica della Calabria*).

di iniziativa dei Consiglieri:

	(CIRTO)	_____
	(TALLINI)	_____
	(LEICONTI)	_____
F. TO	GENATICO	_____
_____		_____
_____		_____
_____		_____
_____		_____

Proposta di legge

recante: “**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 luglio 1998, n. 8 (Eliminazione delle barriere architettoniche) e alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio – Legge Urbanistica della Calabria).**”

Relazione Illustrativa

La proposta di legge in esame rappresenta il frutto di un dettagliato ed approfondito studio sulla legislazione nazionale e regionale in materia di barriere architettoniche, che ha consentito un approccio più ragionato ed equilibrato all’analisi dell’unica legge regionale della Calabria in materia, ovvero la n. 8/1998 recante “*Eliminazione delle barriere architettoniche*”.

L’obiettivo primario è stato quello di valutare, a circa 20 anni dalla sua approvazione, lo stato di attuazione e le eventuali criticità della l.r. 8/1998, per approdare alla conclusione che i principi ivi contenuti, pur apprezzabili sotto molteplici punti di vista, non hanno concretamente trovato alcuna applicazione.

In Italia il concetto di “barriera architettonica” prende piede a partire dagli anni ‘60 quando, in una società più sensibile ai profondi mutamenti nella vita avvenuti dopo la seconda guerra mondiale, si è avvertita la necessità di aprire il dibattito sul tema della progettazione accessibile. L’evento che storicamente ha dato l’avvio al confronto culturale è stata la Conferenza internazionale di Stresa, nel giugno del 1965, alla quale seguì l’utilizzo, per la prima volta nel 1967, del concetto di barriere architettoniche in una Circolare Ministeriale, la numero 425 del Ministero dei Lavori Pubblici, che all’articolo 6, le definì come “*ostacoli che incontrano individui fisicamente menomati nel muoversi nell’ambito degli spazi urbani e negli edifici...*”.

Da qui, si arrivò alla prima legge nazionale del 30 marzo 1971, n. 118 recante “*Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili*” dedicata a barriere architettoniche e trasporti pubblici.

Successivamente, con la legge 28 febbraio 1986, n. 41 “*Legge finanziaria 1986*”, si impose agli enti locali territoriali, allo Stato, agli uffici periferici dello Stato, agli enti pubblici di dotarsi di un piano per l’abbattimento delle barriere architettoniche e di destinare a tal fine una quota annuale del bilancio d’esercizio. Seguirono la legge del 1989, n. 13 recante “*Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati*”, che ha introdotto i concetti di accessibilità, adattabilità e visibilità, il DM dei Lavori Pubblici del 1989, n. 236 “*Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli*

edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche", la "*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*" n. 104 del 1992 (che contiene una serie di richiami all'obbligo di eliminazione delle barriere architettoniche) e nel 1996 il Decreto del Presidente della Repubblica n. 503, "*Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici*" – che ha abrogato il DPR n. 384/1978.

Nonostante l'Italia sia il quinto Stato al mondo ad aver avuto (dopo USA, Canada, Inghilterra e Svezia) un'apposita normativa in materia, che si presenta anche piuttosto articolata, è di facile constatazione che, agli sforzi fatti a livello normativo per introdurre una disciplina tesa a superare le barriere architettoniche, non sono corrisposti risultati concreti.

Ecco perché sorge, oggi, l'imprescindibile esigenza di procedere ad una rivisitazione del testo normativo della nostra legge regionale, la n. 8/1998, stante la necessità di un aggiornamento nel solco del virtuoso esempio proveniente da molte altre Regioni (Toscana e Veneto, solo per citarne alcune) che pur dotate di uno strumento normativo hanno provveduto a rinnovarlo. Del resto non si può non tener conto dei principi innovativi in materia sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, che nel 2006 ha ribaltato completamente il rapporto tra progettazione e disabilità passando dai concetti di visitabilità ed adattabilità al concetto di progettazione universale, ovvero una progettazione che ha come obiettivo fondamentale l'idea di edifici, servizi, aree urbane, elementi di design e prodotti che siano di per sé accessibili, non ad un target limitato di persone, ma ad ogni individuo, indipendentemente da impedimenti fisici, sensoriali o dall'età, dal sesso, dalle capacità personali o dalla condizione sociale.

La presente proposta di modifica della legge regionale 8/1998 vuole porre la nostra Regione al pari di quelle che, con il loro contributo, hanno consentito alla legislazione nazionale di trovare ulteriori sviluppi e approfondimenti, indicando strategie e applicazioni differenti da caso a caso ma concordi nell'adottare uno strumento pianificatorio come strategia generale d'intervento.

L'idea che muove l'intero progetto è quella di porsi dentro la più complessa macchina della pianificazione territoriale, attraverso l'inserimento di nuovi concetti come le barriere urbanistiche e la sistematizzazione dei p.e.b.a. che divengono ora, attraverso un intervento modificativo anche della Legge Urbanistica regionale, parte integrante e componente essenziale dei Piani strutturali comunali (PSC). In questo mutato quadro normativo, i piani di abbattimento delle barriere architettoniche, rappresentano, pertanto, uno strumento necessario a governare la complessità dei dati utili alla predisposizione di un programma sistematico degli interventi. Complessità dettata non solo dalla quantità di elementi che compongono il problema, ma anche dalla correlazione che i vari fattori possono avere tra di loro.

Nel merito, il disegno di legge si compone di 21 articoli con i quali si è cercato, intanto, di far rivivere i termini previsti dalla l.r. 8/1998, al fine di rendere nuovamente attuali molti degli obblighi e degli adempimenti posti a carico dei vari enti, già dal lontano 1998.

Solo in apparenza, sono stati abrogati alcuni commi di articoli della legge regionale vigente, nel senso che il loro contenuto è stato poi, puntualmente, ripreso e ricollocato in altra sede, in modo da rendere più omogeneo il testo della legge stessa.

- L'art. 1 introduce il riferimento ai principi sanciti dalla Convenzione ONU del 13 dicembre 2006 e amplia l'elenco della normativa nazionale citata, con l'inserimento del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 e del D.M. del 16 maggio 2008, n. 114 del Ministero per i Beni e le attività culturali, che detta importanti principi in materia di barriere architettoniche sui luoghi di interesse culturali;
- L'art. 2 amplia l'elenco delle definizioni previste dall'art. 2 della vigente legge, precisando i concetti anche di accessibilità, fruibilità e progettazione universale;
- L'art. 3 modifica l'art. 4 della vigente legge solo al fine di coordinarla al nuovo progetto;
- L'art. 4 prevede l'abrogazione dell'allegato A, relativo alle prescrizioni tecniche, che lascia spazio all'adozione, da parte della Giunta regionale, di un Regolamento delle prescrizioni tecniche, concepito come uno strumento certamente molto più flessibile e suscettibile di aggiornamenti periodici. Il Regolamento viene redatto sentite le associazioni di persone disabili maggiormente rappresentative sul territorio regionale;
- L'art. 5 revisiona le competenze della Regione, prevedendo, in primo luogo, l'abolizione del censimento degli immobili delegato ai Comuni, nell'ambito del quale alla Regione spettava l'elaborazione di linee guida, di fatto mai emanate, sulle modalità di rilevazione e stesura del censimento. La mancata elaborazione, dopo circa 20 anni, delle linee guida ha determinato una sorta di blocco della successiva attività, visto che i dati del censimento avrebbero dovuto rappresentare la base per l'ulteriore programmazione degli interventi regionali e degli altri enti locali. Si è stabilito, pertanto, che saranno i Comuni, in modo autonomo, ad elaborare una mappatura degli immobili interessati da interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, attraverso un esplicito richiamo al successivo articolo 6.

E' prevista, inoltre, l'adozione da parte della Giunta regionale di un piano regionale per la programmazione degli interventi e l'assegnazione dei fondi disponibili per la realizzazione degli stessi, nonché un monitoraggio, entro il 31 dicembre di ogni anno, sull'attuazione della legge che dovrà essere comunicato alle associazioni di disabili più rappresentative sul territorio. Lo scopo di quest'ultima previsione è stato quello di responsabilizzare la Giunta

regionale al monitoraggio sull'intera attività, considerato anche l'obbligo di successiva comunicazione alle associazioni di disabili;

- L'art. 6 aggiorna la normativa citata dall'art. 7 della vigente legge, ed inserisce il riferimento ai piani comunali (P.E.B.A.) successivamente introdotti dall'art. 6. Sono abrogati, solo in apparenza, i commi 7, 8 e 9 che verranno riproposti successivamente in un nuovo contesto;
- L'art. 7 aggiunge al testo vigente gli articoli 7 bis e 7 ter, che prevedono, rispettivamente, il Piano regionale di intervento per l'eliminazione delle barriere architettoniche e i Piani comunali di intervento per l'eliminazione delle Barriere architettoniche (P.E.B.A.). Il Piano regionale, art. 7 bis, definisce l'ammontare dei fondi disponibili e i criteri per la ripartizione degli stessi, in un primo momento sulla base di dati statistici al fine di consentire un immediato avvio della procedura di finanziamento nei confronti dei Comuni più virtuosi. Nel tempo, l'analisi sulle effettive esigenze effettuata dal piano verrà alimentata anche dai dati, di volta in volta, forniti dai Comuni attraverso la redazione dei singoli P.E.B.A. E' previsto, inoltre, l'emanazione di avvisi pubblici per consentire ai Comuni l'accesso ai fondi disponibili.

Infine, la Giunta è autorizzata a finanziare, nei limiti indicati dalla legge, la redazione o la revisione dei P.E.B.A.

Per quanto attiene ai Piani comunali di intervento, previsti dall'art. 7 ter, questi sono redatti dai Comuni e suddivisi in tre sezioni ognuna delle quali prevede la mappatura delle strutture interessate da interventi di eliminazione delle barriere architettoniche. In particolare la seconda sezione fa riferimento agli edifici strategici mentre l'ultima alla mappa di accessibilità urbana con l'individuazione delle barriere urbanistiche. I piani, attraverso un intervento modificativo anche della Legge Urbanistica (l.r. n. 19/2002), diverranno parte integrante e componente essenziale dei PSC, elemento fondamentale che consentirà di renderli, di fatto, obbligatori.

- L'art. 8 introduce il divieto per la Regione e gli enti locali di procedere alla stipulazione di contratti locazione di immobili, da destinare ad uso pubblico, non suscettibili di interventi in grado di renderli totalmente accessibili;
- L'art. 9 consente, su edifici esistenti alla data del 30 giugno 2017, interventi di aumento della volumetria, strettamente necessari all'abbattimento delle barriere architettoniche, anche in deroga agli indici di zona;
- L'art. 10 apporta una modifica del comma 2 articolo 12;
- L'art. 11 impedisce, da un lato, l'erogazione di finanziamenti per la ristrutturazione di edifici in contrasto con le norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche e, dall'altro,

l'inserimento di elementi valutativi premiali per i progetti, nell'ambito di procedure concorsuali, che prevedano l'abbattimento delle barriere architettoniche;

- L'art. 12 prevede anche un centro regionale di documentazione sulle barriere architettoniche con lo scopo di raccogliere dati e documentazione sull'accesso e la piena fruibilità degli edifici pubblici e privati e degli spazi esterni ad essi collegati;
- L'art. 13 prevede l'erogazione di contributi ai Comuni per la realizzazione di opere finalizzate all'abbattimento delle barriere architettoniche, in percentuale sulla spesa effettivamente sostenuta;
- L'art. 14 introduce una modifica al comma 3 dell'art. 20 della legge Urbanistica (l.r. 19/2002), attraverso l'inserimento della lett. q) che richiama in modo esplicito i piani previsti, a seguito dell'aggiornamento, dalla legge regionale n. 8/98 e che divengono parte essenziale ed integrante dei PSC/PSA;
- L'art. 15 e l'art. 16 prevedono una modifica degli articoli 24 e 32 della Legge Urbanistica con l'inserimento di richiami all'abbattimento totale delle barriere architettoniche in ambito urbano e non solo;
- L'art. 17 disciplina il regime transitorio nell'ipotesi di integrazione di PSC già approvati, o in corso di approvazione, da parte dei Comuni;
- L'art. 18 prevede l'abrogazione dell'Allegato A alla vigente legge regionale 8/98;
- L'art. 19 è una clausola di coordinamento nell'ipotesi di richiamo o rinvii operati, da altre leggi, alle modificande leggi regionali n. 8/98 e n. 19/2002;
- L'art. 20 detta disposizioni finanziarie;
- Infine, l'art. 21 rubrica l'entrata in vigore d'urgenza della presente legge.

Art. 1

(Sostituzione dell'art.1 della l.r. 8/1998)

1. L'articolo 1 della legge regionale 23 luglio 1998, n. 8 *“Eliminazione delle barriere architettoniche”* è sostituito dal seguente:

“Art. 1

(Finalità e obiettivi)

1. La presente legge, anche in attuazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, ratificata con legge del 3 marzo 2009, n.18, detta norme e dispone interventi diretti per la realizzazione e la piena utilizzazione dell'ambiente progettato e costruito e

quindi per lo svolgimento di ogni attività da parte di tutti i cittadini con la massima autonomia possibile, accessibilità, mobilità e vita indipendente, a prescindere dall'età, dal sesso, dalle caratteristiche anatomiche, fisiologiche e senso-percettive, nonché dalle variazioni temporanee o permanenti delle stesse.

2. Per perseguire le finalità di cui al comma 1, la Regione Calabria adotta misure appropriate per assicurare alle persone con disabilità, l'accesso all'ambiente fisico, ai trasporti, all'informazione e alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi aperti o offerti al pubblico, sia nelle aree urbane che nelle aree rurali.

3. Le presenti norme e gli interventi in esse previsti si intendono integrativi e complementari alle disposizioni già in vigore a livello nazionale e precisamente:

- a) all'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118 "Conversione in legge del Decreto Legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili"
- b) alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati", come modificata con la legge 27 febbraio 1989, n. 62 e al D.M. 14 giugno 1989, n. 236 "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche", del Ministro dei lavori pubblici;
- c) alle circolari e disposizioni nazionali emesse in materia di eliminazione delle barriere architettoniche;
- d) alle successive modifiche ed integrazioni di cui alle precedenti lettere a),b) e c);
- e) alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 24 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- f) al D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici" ;
- g) al D.M. del 16 maggio 2008, n. 114 "Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale", del Ministero per i Beni e le attività culturali.

4. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano alle attività svolte dagli enti territoriali nelle loro iniziative di programmazione e di intervento diretto, in coerenza con le finalità e per conseguire gli obiettivi di cui al primo comma del presente articolo.

Art.2

(Sostituzione dell'art. 2 della l.r. 8/1998)

1. L'articolo 2 della l. r. 8/98 è sostituito dal seguente:

“Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) barriera architettonica: ogni ostacolo che limita o nega l'uso autonomo a tutti i cittadini di spazi, edifici, servizi, strutture e, in particolare, impedisce la mobilità dei soggetti con difficoltà motoria, sensoriale e/o psichica, di natura permanente o temporanea, dipendente da qualsiasi causa;
- b) accessibilità: la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere edifici, luoghi, di fruire di spazi e attrezzature in condizioni di totale sicurezza e autonomia;
- c) fruibilità: la possibilità, per chiunque, di poter utilizzare con pieno godimento spazi aperti, spazi costruiti, arredi, servizi informativi, attrezzature e svolgere attività in sicurezza ed autonomia.”
- d) progettazione universale: la progettazione e realizzazione di prodotti, ambienti, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate.

Art. 3

(Modifiche all'art. 4 della l.r. 8/98)

- 1. All'ultimo periodo della lettera a) del comma 1 dell'art. 4 della l.r. 8/98 le parole “comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “comma 3”
- 2. All'ultimo periodo della lettera b) del comma 1 dell'art. 4 della l.r. 8/98 le parole “comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “comma 3”

Art 4

(Sostituzione dell'art. 5 della l.r. 8/1998)

1. L'articolo 5 della l. r. 8/98 è sostituito dal seguente:

“Art. 5

(Regolamento delle prescrizioni tecniche)

1. La Giunta regionale, entro il 30 giugno 2018, adotta un Regolamento recante le prescrizioni tecniche di attuazione da osservarsi nella progettazione, nell'esecuzione e nel controllo degli ambienti, degli edifici e delle strutture comprese nel campo di applicazione di cui al precedente art. 4.

2. L'approvazione del Regolamento di cui al comma 1 avviene nel rispetto dei principi fondamentali desumibili dalla legislazione statale, previo parere obbligatorio della commissione consiliare competente, sentite le associazioni di persone disabili maggiormente rappresentative sul territorio regionale nonché esperti in accessibilità e diritto urbanistico delle principali Università della Calabria.

3. Il Regolamento è sottoposto a revisione periodica con aggiornamento ogni 6 anni.

4. Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente legge e dal provvedimento di cui al comma 1, nonché nelle more dell'approvazione di quest'ultimo, si applicano le disposizioni di cui alla normativa statale vigente in materia di barriere architettoniche. In particolare si applicano le disposizioni del D.M. 14 giugno 1989 n. 236, del Ministero dei Lavori pubblici ad eccezione degli articoli 1, 2 e 5 e s.m.i..

5. Le disposizioni di cui al comma 4 perdono efficacia dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1.”

Art 5

(Sostituzione dell'art. 6 della l.r. 8/1998)

1. L'articolo 6 della l. r. 8/98 è sostituito dal seguente:

“Art. 6

(Competenze della Regione)

1. I Piani territoriali ed urbanistici, i Piani di settore, nonché ogni programma operativo regionale sono redatti nel rispetto della presente legge.

2. La Regione provvede ad integrare e modificare le leggi, e le direttive regionali, già in vigore nei settori di sua competenza, che operano attualmente in contrasto o ignorano le norme relative all'eliminazione delle barriere architettoniche, inoltre, provvede a prendere tutte le misure appropriate per modificare o abrogare qualsiasi legge esistente, regolamento, uso e pratica che

costituisca discriminazione nei confronti di persone con disabilità e a tener conto della protezione e della promozione dei diritti umani delle persone con disabilità in tutte le politiche e in tutti i programmi.

3. La Giunta regionale fornisce agli enti locali, che ne facciano richiesta, il supporto tecnico e conoscitivo in relazione alle attività di adeguamento della strumentazione urbanistica e normativa locale ed alla gestione della stessa.

4. La Giunta regionale, inoltre:

- a) adotta il Piano regionale per l'eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'articolo 7 bis;
- b) assegna ai comuni i fondi disponibili, secondo gli indirizzi del piano regionale di cui all'articolo 7 bis;
- c) assegna ai comuni contributi per la redazione o revisione dei piani di intervento per l'eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) di cui all'articolo 7 ter;
- d) elabora un rapporto annuale di monitoraggio sullo stato di attuazione della presente legge da pubblicare, entro il 31 dicembre di ogni anno, sul portale internet istituzionale, dandone comunicazione alle associazioni di disabili più rappresentative sul territorio regionale;
- e) per realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 1 e per verificare l'efficacia delle disposizioni contenute nella presente legge può definire, anche con propri successivi atti amministrativi, l'articolazione organizzativa e le modalità operative della legge stessa, in collaborazione con l'organismo tecnico-scientifico di cui all'articolo 14.

5. Per il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge, l'assessorato ai lavori pubblici in collaborazione con l'Assessorato competente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, nel rispetto dei principi fissati dalla Convenzione ONU del 13 dicembre 2006, promuove:

- a) ricerche per l'individuazione di nuovi strumenti, materiali, soluzioni tecniche progettate universalmente e quant'altro possa essere utile per l'applicazione della presente legge;
- b) la disponibilità e l'uso di nuove tecnologie, incluse tecnologie dell'informazione e della comunicazione adatte alle persone con disabilità;
- c) la raccolta di dati, studi, documentazione, ricerche, riguardanti le tematiche della presente legge, in collegamento anche con altre organizzazioni e centri simili già esistenti in Italia ed in altri paesi europei;

- d) fornisce informazioni, consulenze e notizie a quanti ne facciano richiesta;
- e) organizza in collaborazione con le Università, con gli Ordini professionali, con gli Enti pubblici e privati con le associazioni che hanno per legge la rappresentanza e la tutela dei disabili e con le altre associazioni di disabili maggiormente rappresentative presenti nel territorio regionale, corsi di aggiornamento professionale, rivolti soprattutto ai tecnici interessati all'applicazione della presente legge;
- f) iniziative, incontri, convegni, viaggi di studio e scambi anche con altri paesi europei e in particolare con la Comunità europea per una capillare informazione, sensibilizzazione ed aggiornamento sui contenuti della presente legge;
- g) una più diffusa informazione sulla produzione in serie di manufatti, oggetti d'uso comune, elementi di arredamento interno ed arredo urbano, materiali ed impianti, ausili vari, più rispondenti alle esigenze di tutti i cittadini con particolare riferimento ai più svantaggiati.

6. Le iniziative di cui al comma 5 possono essere realizzate anche tramite l'indizione di concorsi e la concessione di borse di studio.

Art. 6

(Modifiche ed integrazioni all'art. 7 della l.r. 8/1998)

1. Al comma 1 dell'articolo 7 l.r. 8/1998 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole: “dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, recante: “norme sull'ordinamento delle autonomie locali,” sono sostituite dalle seguenti: “dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,”
- b) le parole: “altresì piani, programmi e progetti generali e settoriali annuali” sono sostituite dalle seguenti: “i piani di cui all'articolo 7 ter della presente legge”

2. I commi 7, 8 e 9 dell'art 7 l.r. 8/1998 sono abrogati.

3. Al comma 10 dell'art. 7 l.r. 8/98 le parole: “entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre di ogni anno”

4. Al comma 11 dell'art. 7 l.r. 8/98 le parole: “dell'allegato alla presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “del Regolamento di cui all'art. 5 della presente legge”

5. Il comma 12 dell'art.7 l.r. 8/98 è sostituito dal seguente:

“12. Ai fini del rilascio delle concessioni di edificazione per i nuovi edifici ad uso residenziale abitativo e per ristrutturazione urbanistica di edifici esistenti, deve essere garantita la piena accessibilità degli alloggi, secondo quanto stabilito dal Regolamento di cui all'art. 5 della presente legge.”

Art. 7

(Inserimento degli articoli 7 bis e 7 ter della l.r. 8/1998)

1. Dopo l'art. 7 della l.r. 8/1998 sono aggiunti i seguenti:

“Art. 7 bis

(Piano regionale di intervento per l'eliminazione delle barriere architettoniche ed urbane)

1. La Giunta regionale, entro il 30 giugno 2016, sulla base dei dati storici in possesso dei competenti dipartimenti e dei dati statistici pubblicati dagli istituti nazionali ed europei, nonché previa consultazione delle associazioni di disabili maggiormente rappresentative sul territorio regionale, adotta il piano regionale di intervento per l'eliminazione delle barriere architettoniche nel quale sono definiti:

- a) l'ammontare complessivo dei fondi disponibili;
- b) i criteri per la ripartizione e per la concessione dei suddetti fondi;
- c) le priorità di intervento;
- d) la tipologia degli interventi finanziabili volti all'abbattimento delle barriere architettoniche ed urbane e le dotazioni tecnologiche volte al miglioramento della qualità della vita;
- e) la definizione di costi standard per la realizzazione degli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche ed urbane.

2. La Giunta, entro il 31 marzo di ogni anno, provvede a emanare apposito avviso pubblico, finalizzato alla concessione di contributi, sulla base della ripartizione di cui al comma 1, ai comuni che ne facciano richiesta.

3. Il piano di cui al presente articolo è aggiornato con cadenza triennale, entro il primo semestre di ogni triennio. Gli aggiornamenti devono tener conto, nel tempo, dei dati ricavabili dai piani di intervento comunali (PEBA) nel frattempo pervenuti.

4. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi, a valere sul bilancio regionale, ai comuni che redigono o revisionano i piani di cui all'articolo 7 ter (PEBA), fino alla copertura della spesa, nel limite massimo di:

- a) € 2.500 per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti;
- b) € 5.000 per i comuni con popolazione fino a 15000 abitanti;
- c) € 10.000 per i comuni con popolazione superiore a 15000 abitanti.

5. I comuni, entro il 31 dicembre di ogni anno, possono fare richiesta per ottenere il contributo di cui al comma 4 all'Assessorato ai lavori pubblici, secondo le modalità stabilite da quest'ultimo. Il contributo viene concesso entro 90 giorni dalla richiesta o motivatamente rigettato. Lo stesso viene erogato entro 30 giorni dall'elaborazione dei piani di cui all'articolo 7 ter.

Art. 7 ter

(Piani di intervento per l'eliminazione delle barriere architettoniche ed urbane -PEBA)

1. I comuni predispongono piani operativi e programmatici di intervento finalizzati all'individuazione e alla successiva eliminazione delle barriere architettoniche ed urbane, denominati PEBA.

2. I PEBA contribuiscono alla necessaria conoscenza e alla opportuna valutazione da parte dell'ente locale dello stato attuale sulle barriere architettoniche. Inoltre, rappresentano un punto di riferimento essenziale per i futuri aggiornamenti del piano regionale di cui all'articolo 7 bis.

3. I PEBA sono suddivisi in tre sezioni ciascuna delle quali individua:

- a) la mappa degli immobili, spazi pubblici, strutture ed edifici pubblici ed ad uso pubblico interessati ad interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche;
- b) la mappa degli edifici pubblici, o privati ad uso pubblico, considerati strategici e, pertanto, destinatari di interventi prioritari;
- c) la mappa di accessibilità urbana con l'individuazione delle barriere urbanistiche, facendo particolare riferimento alle aree ad elevata concentrazione di servizi pubblici, commerciali, sportivi e sanitari, per consentire la totale accessibilità della mobilità e della viabilità urbana;
- d) le mappe di cui al comma precedente devono essere redatte secondo opportune scale di rappresentazione grafica.

4. I piani devono contenere una relazione che illustri:

- a) la mappatura delle criticità in base allo schema spazio/edificio non accessibile, spazio/edificio sufficientemente accessibile, spazio/edificio accessibile;
- b) le linee di azione nei vari settori
- c) la definizione, in base ai dati raccolti, delle priorità di intervento;
- d) i costi standard con una ripartizione triennale.

5. I piani sono redatti dagli uffici tecnici dei Comuni i quali si avvalgono delle professionalità presenti al loro interno, o, in mancanza, attraverso il ricorso a professionisti esterni, iscritti agli ordini degli ingegneri, architetti e geometri, esperti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, coadiuvati in entrambi i casi da rappresentanti di associazioni di disabili maggiormente rappresentative sul territorio.

6. Per gli edifici e le aree di proprietà di enti diversi dal precedente lo stesso promuove le necessarie intese con gli enti proprietari.

7. Per la realizzazione degli interventi individuati dai piani, i comuni riservano una quota non inferiore al 10% degli introiti derivanti dagli oneri di urbanizzazione, dai permessi di costruire e dalle SCIA, dalle sanzioni in materia urbanistica ed edilizia nonché delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da inosservanza di norme relative al diritto di accesso ai portatori di handicap.

8. I piani di cui al presente articolo sono parte integrante e componente essenziale dei PSC/PSA disciplinati dalla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio – Legge Urbanistica della Calabria)”.

Art.8

(Modifiche ed integrazioni all' art. 10 della l.r. 8/1998)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo.10 della l.r. 8/98 è aggiunto il seguente:

“2. E' fatto divieto ai servizi ed uffici della Regione e degli altri enti locali nonché alle società a maggioranza pubblica od a controllo pubblico, di predisporre la stipulazione di nuovi contratti di locazione di edifici da destinare ad uso pubblico, qualora non sia garantita la totale accessibilità degli stessi.

Art.9

(Inserimento dell'art. 11 bis della l.r. 8/98)

1. Dopo l'art. 11 della l.r. 8/98 è aggiunto il seguente:

“Art. 11 bis

(Esenzioni)

1. Gli adeguamenti all'ambiente costruito di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), della presente legge, sono esenti dal pagamento del contributo di cui all'art. 16 DPR 380/2001.

2. Ai sensi del D.L. 70/11, per gli edifici esistenti alla data del 30 giugno 2017, ricompresi nelle zone territoriali omogenee di tipo B,C,D ed F, o ad esse assimilabili, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e successive modificazioni, sono consentiti interventi di ampliamento della volumetria, strettamente necessari all'abbattimento delle barriere architettoniche od al migliore inserimento degli elementi tecnologici, anche in deroga agli indici di zona, alle distanze minime od alle altezze massime previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, nei limiti di quanto previsto dal DM sopracitato e dal codice civile.

Art. 10

(Modifiche ed integrazioni all'art. 12 della l.r. 8/1998)

1. Al comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 8/1998 la parola: “conformità” è sostituita dalla seguente: “difformità”

Art. 11

(Inserimento dell'art. 12 bis alla l.r. 8/98)

1. Dopo l'articolo 12 della l.r. 8/1998 è aggiunto il seguente:

“Art. 12 bis

(Limitazioni e misure premiali in materia di accesso ai contributi)

1. Non possono essere erogati da parte della Regione, enti ed aziende da essa dipendenti, contributi o agevolazioni per la realizzazione di progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero alla ristrutturazione di edifici esistenti in contrasto con le norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche previste dalla presente legge e dal D.P.R. del 24 luglio 1996, n. 503.

2. La Giunta regionale, nel disporre procedure concorsuali per la concessione di contributi ed agevolazioni, nelle quali siano ammissibili interventi per opere murarie ed impianti, a soggetti sia pubblici che privati, attribuisce punteggi aggiuntivi a coloro i quali adottino misure finalizzate all'abbattimento delle barriere architettoniche. Le spese connesse agli interventi predetti, nei limiti stabiliti dalla Giunta, sono da considerarsi quali spese ammissibili.

Art. 12

(Modifiche ed integrazioni all'art. 14 della l.r. 8/1998)

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 8/1998 le parole "entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2018" e la parola di "adattabilità" è sostituita dalla seguente: "progettazione universale".

2. Il comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 8/1998 è sostituito dal seguente:

"3 Ai componenti l'organismo tecnico-scientifico, esterni all'amministrazione pubblica, è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio."

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 8/1998 sono aggiunti i seguenti:

"4. La Giunta regionale provvede ad istituire un centro regionale di documentazione sulle barriere architettoniche con i seguenti compiti:

- a) raccolta delle soluzioni edilizie e tecniche, adottate o adottabili, volte a migliorare la fruibilità, da parte delle persone con disabilità, degli edifici pubblici e privati e degli spazi esterni ad essi collegati;
- b) catalogazione ed archiviazione della documentazione e dei dati di cui alla lettera a) mediante tecnologie informatiche che ne consentano l'accesso e la piena fruibilità anche a persone con disabilità, e la consultazione, anche in rete telematica, a enti, istituzioni, associazioni pubbliche e private, nonché agli operatori e ad ogni soggetto interessato;
- c) promozione di iniziative di formazione e aggiornamento finalizzate al raggiungimento degli obiettivi della presente legge;
- d) promozione di iniziative di sensibilizzazione dei cittadini e di informazione dei soggetti interessati, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi della presente legge.

5. La Giunta regionale individua idonea struttura regionale cui affidare l'attività del centro regionale di documentazione, ovvero, qualora ne ricorrano le condizioni, ad affidare la gestione a soggetto privato che eserciti la propria attività senza scopo di lucro, individuato in conformità alla normativa vigente.”

Art.13

(Sostituzione dell'art.15 della l.r. 8/1998)

1. L'articolo 15 della l.r. 8/98 è sostituito dal seguente:

“Art. 15

(Contributi regionali)

1. Alla realizzazione di opere direttamente finalizzate alla fruibilità e all'accessibilità degli edifici e spazi pubblici, ivi compresi gli edifici di edilizia residenziale pubblica, e della viabilità urbana, si fa fronte con fondi regionali, nazionali e comunitari, in percentuale sulla spesa effettivamente sostenuta, secondo i criteri e le modalità stabilite dal piano regionale di intervento di cui al comma 2 dell'articolo 7 bis della presente legge.”.

Art. 14

(Modifiche ed integrazioni all'art. 20 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 Norme per la tutela, governo ed uso del territorio – Legge Urbanistica della Calabria)

1. Al comma 3 dell'articolo 20 della l.r. 19/2002 dopo la lett. p) è inserita la seguente:

“q) individua e classifica l'accessibilità urbana e pianifica il superamento delle barriere architettoniche negli spazi pubblici, edifici pubblici, ed ad uso pubblico, e nelle aree urbane mediante la predisposizione del piano di intervento per l'eliminazione delle barriere architettoniche ed urbane (PEBA) di cui all'articolo 7 ter della legge regionale 23 luglio 1998, n. 8 “Eliminazione delle barriere architettoniche”. A tal fine lo stesso diviene parte integrante e componente essenziale del PSC.”

Art. 15

(Modifiche ed integrazioni all'art. 24 della l.r. 19/2002)

1. Dopo la lettera n) del comma 3 dell'articolo 24 della l.r. 19/2002 è inserita la seguente:

“o) le previsioni volte al totale abbattimento delle barriere architettoniche di tutte le aree ed edifici oggetto del piano.”

Art. 16

(Modifiche ed integrazioni all'art. 32 della l.r. 19/2002)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 32 della l.r. 19/02 è inserito il seguente:

“4. Gli strumenti di programmazione negoziata di cui al comma 1 devono prevedere azioni organiche volte al totale abbattimento delle barriere architettoniche urbane”.

Art. 17

(Norme transitorie)

1. I comuni che abbiano già approvato i PSC, o li abbiano già adottati e non ancora approvati, provvedono alla loro integrazione con i Piani di intervento per l'eliminazione delle barriere architettoniche ed urbane, approvati direttamente con delibera del Consiglio comunale su proposta della Giunta comunale.

2. I comuni che non abbiano ancora approvato i PSC, o nell'ipotesi in cui questi siano ancora in corso di convalida, provvedono alla contestuale approvazione dei Piani di intervento per l'eliminazione delle barriere architettoniche ed urbane secondo la procedura di disciplinata dall'art. 27 l.r. 19/2002.”

Art 18

(Abrogazioni)

1. Dall'entrata in vigore della presente legge l'allegato A della legge regionale n. 8/1998 è abrogato.

Art. 19

(Clausola generale di coordinamento)

1. I rinvii operati dalle disposizioni della legge regionale 8/1998 all'allegato A si intendono riferiti alle disposizioni recate nell'art. 5 della medesima, per come modificate dalla presente legge.

2. I rinvii operati dalle disposizioni vigenti alle norme delle leggi regionali n. 8/1998 e n. 19/2002 si intendono riferiti alle disposizioni di cui alle medesime, per come modificate dalla presente legge.

Art. 20

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni contenute nella presente legge, determinati in 86.685.720,00 euro per l'esercizio finanziario 2018 e per le annualità 2019 e 2020, si provvede:

a) per 285.720,00 euro per l'esercizio finanziario 2018 e per le annualità 2019 e 2020, mediante l'utilizzo del "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio", iscritto alla Missione 20, programma 03 (U.20.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018-2020 che presenta la necessaria disponibilità;

b) per 85.400.000,00 euro per il triennio 2018 - 2020, con le risorse provenienti dall'Asse 9 - Azioni 9.3.1, 9.3.2, 9.4.4 e dall'Asse 11-Azione 10.7.1 del Por Calabria FESR - FSE 2014/2020, che presentano la necessaria disponibilità e che risultano compatibili con gli interventi di cui alla presente legge;

c) per 1.000.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2018 e per le annualità 2019 e 2020, mediante l'utilizzo del fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti, iscritto alla Missione 20, programma 03 (U.20.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018-2020 che presenta la necessaria disponibilità.

2. Alla copertura finanziaria degli oneri per le annualità successive si provvede nei limiti consentiti dalle effettive disponibilità di risorse autonome, per come stabilite nella legge di approvazione del bilancio di previsione.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2018 - 2020.

Art. 21

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.

Relazione tecnico - finanziaria

La presente legge produce un notevole impatto finanziario a valere sia sulle risorse autonome regionali sia sulle risorse europee di cui al Por Calabria FESR FSE 2014 - 2020. Dall'esame dell'articolato si rileva quanto segue.

Gli articoli 1 e 2 non comportano alcun onere finanziario in quanto apportano modifiche di natura ordinamentale rispettivamente agli articoli 1 e 2 della l.r. 8/1998, dettagliando meglio le finalità e gli obiettivi (art. 1) e ampliando il novero delle definizioni previste dalla suddetta legge regionale vigente (art. 2).

L'articolo 3 ha natura ordinamentale in quanto tende ad armonizzare le modifiche proposte dalla presente legge con l'articolo 4 del testo vigente della l.r. 8/1998.

L'articolo 4 dispone l'adozione da parte della Giunta regionale di un Regolamento recante le prescrizioni tecniche di attuazione, e le relative procedure amministrative di adozione.

L'articolo 5 apporta modifiche all'articolo 6 della l.r. 8/1998, declinando meglio le competenze della Regione. Si precisa che il comma 3 del modificando articolo 6 non comporta spese per il bilancio regionale in quanto la disposizione in esame è già contemplata al comma 7 dell'articolo 6 della vigente l.r. 8/1998 e pertanto ha natura meramente ordinamentale; analogamente, il comma 4 del modificando articolo 6 enuclea i compiti della Regione, rinviando la quantificazione degli oneri finanziari di cui alle lettere a), b) e c) ai successivi articoli.

Il comma 5, invece, prevede alcune iniziative che comportano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale, che possono essere complessivamente stimati in 255.000 euro, per come di seguito indicato:

- 5.000 euro per le iniziative di cui alla lettera a): si è assunto per la quantificazione il criterio della fissazione di un tetto massimo di spesa;
- 10.000 euro per le iniziative di cui alla lettera b): si è assunto per la quantificazione il criterio della fissazione di un tetto massimo di spesa;
- 225.000 euro per le spese legate ai corsi di aggiornamento professionale (lettera e)), quantificati tenendo conto del costo unitario di un corso pari a 15.000 euro; tre corsi annuali in ciascuna provincia calabrese;
- 15.000 euro per le iniziative di cui alle lettere f) e g): si è assunto per la quantificazione il criterio della fissazione di un tetto massimo di spesa.

Si tratta di spesa di natura corrente che può trovare una congrua copertura finanziaria all'interno del Programma U.20.03, capitolo U0700110101 relativo al "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese correnti", che presenta la necessaria disponibilità, con contestuale incremento del Programma U.08.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018.-2020.

L'articolo 6 reca norme ordinamentali che tendono ad aggiornare la disciplina di cui all'articolo 7 della vigente l.r. 8/1998, inserendo il riferimento ai PEBA, senza incidere finanziariamente sul bilancio regionale.

L'articolo 7, introducendo gli articoli 7 bis e 7 ter, presenta alcuni profili di onerosità.

Il novellando articolo 7 bis prevede, al comma 1, l'adozione da parte della Giunta regionale del Piano regionale di intervento per l'eliminazione delle barriere architettoniche nel quale è contenuto, tra gli altri, anche l'importo complessivo dei fondi disponibili per il finanziamento degli interventi

volti all'abbattimento delle barriere architettoniche ed urbane. Il costo complessivo degli interventi finanziabili può essere quantificato in 85.400.000 euro, tenuto conto dei seguenti parametri:

- costo medio dell'importo dei lavori per eliminare le barriere architettoniche da edifici strategici e/o da spazi pubblici adibiti a uso pubblico: 70.000 €;
 - a seguito di una richiesta inoltrata dal gruppo di lavoro istituito con dispositivo del Segretario Generale del Consiglio regionale, prot. 2301 del 17.01.2018, al Dipartimento regionale della Protezione Civile per acquisire informazioni da tutti i Comuni calabresi (404 comuni al 1 gennaio 2018, fonte ISTAT) in ordine all'elenco degli edifici strategici che insistono in ciascun territorio comunale e/o individuati nella propria pianificazione comunale di emergenza di protezione civile distinti secondo l'allegato 1, elenco A e B del DPCM n. 3865 del 21/10/2003, si è appreso che i Comuni che hanno risposto alla suddetta richiesta (86 comuni) hanno elencato almeno tre edifici strategici o aree in cui eliminare le barriere architettoniche (tra cui, ad esempio, scuole, municipi, caserme di carabinieri, aree urbane, ecc.).
- Pertanto: 3 edifici strategici per comune x 404 comuni calabresi x 70.000,00 euro = 85.400.000 euro.

Da un'interlocuzione con il Dipartimento regionale competente in materia di Programmazione nazionale e comunitaria, è emerso che alla suddetta spesa può essere assicurata congrua copertura finanziaria mediante le risorse comunitarie allocate sull'Asse 9 - Azioni 9.3.1, 9.3.2, 9.4.4 e sull'Asse 11-Azione 10.7.1 del Por Calabria FESR FSE 2014/2020, che presentano la necessaria disponibilità e che risultano compatibili con gli interventi di cui alla presente legge.

Si precisa inoltre che la concessione dei contributi ai Comuni richiedenti è subordinata all'emanazione dell'avviso pubblico da parte della Regione, tenendo conto delle modalità e dei criteri di ripartizione dettagliati nel Piano regionale.

In ordine ai contributi in conto capitale che la Regione concede ai Comuni che redigono o revisionano i PEBA (novellando art. 7 bis, comma 4), è fissato un *plafond* finanziario massimo pari ad 1 milione di euro, da ripartire ai Comuni richiedenti, fino ad esaurimento del fondo disponibile, nel modo seguente:

- 2.500 € per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (318 comuni);
- 5.000 € per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti (67 comuni);
- 10.000 € per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti (19 comuni).

Alla relativa copertura finanziaria si provvede nell'ambito del Programma U.20.03 - Altri fondi, capitolo U0700120101 relativo al "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti", che presenta la necessaria disponibilità, con contestuale incremento del Programma U.08.01 "Urbanistica e assetto del territorio" dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018 - 2020.

Il novellando articolo 7 ter disciplina la predisposizione dei PEBA da parte dei Comuni ed il relativo contenuto, specificando altresì che per la realizzazione degli interventi individuati nei suddetti piani i Comuni riservano una quota non inferiore al 10% degli introiti derivanti dagli oneri di urbanizzazione, dai permessi di costruire e dalle SCIA, dalle sanzioni in materia urbanistica ed edilizia nonché delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da inosservanza di norme relative al diritto di accesso ai portatori di handicap. Ne deriva, pertanto, la natura ordinamentale delle disposizioni in esame, e quindi l'assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale.

Gli articoli 8, 9 e 10 non generano nuovi o maggiori oneri finanziari per la Regione per la portata strettamente ordinamentale del loro contenuto, in quanto rispettivamente pongono un divieto ai servizi ed uffici della Regione, degli enti locali e delle società a maggioranza pubblica o a controllo pubblico, di predisporre la stipulazione di nuovi contratti di locazione di edifici da destinare ad uso pubblico (art. 8); l'esenzione dal pagamento del contributo di cui all'art. 16 del DPR 380/2001 per gli adeguamenti all'ambiente, nonché gli interventi di ampliamento della volumetria per l'abbattimento delle barriere architettoniche (art. 9); la semplice sostituzione di una parola (art. 10).

L'articolo 11 introduce l'articolo 12 bis dopo l'articolo 12 della l.r. 8/1998. Il novellando articolo prevede, tra l'altro, l'adozione di misure premiali nell'ambito di procedure concorsuali per l'eventuale concessione di contributi e agevolazioni a soggetti pubblici e privati, che adottino misure finalizzate all'abbattimento delle barriere architettoniche e che quindi non hanno natura finanziaria.

L'articolo 12 reca alcune disposizioni che hanno un diretto impatto finanziario sul bilancio della Regione. Il comma 2 comporta alcuni risparmi di spesa in quanto elimina il gettone di presenza pari a 77,47 euro e il rimborso spese da viaggio per i componenti dell'amministrazione regionale all'interno dell'Organismo tecnico – scientifico di cui all'articolo 14 della l.r. 8/1998. È comunque riconosciuto il rimborso spese da viaggio per i soli tre esperti esterni, che può essere quantificato in 720 euro.

Tale stima è calcolata tenendo conto degli importi relativi ai rimborsi spese riconosciuti al personale non dirigente della Giunta regionale della Calabria, come da disciplinare approvato con decreto del dirigente del Dipartimento Organizzazione del Personale n. 10134 del 24 luglio 2008.

Considerato che il suddetto organismo ha sede presso la Giunta regionale e che si riunisce tre volte l'anno, fissato un limite massimo di spesa pro capite pari a 80 € a seduta (comprensivo del rimborso di un pasto, per le trasferte non inferiore a otto ore e fino alla concorrenza di € 22,26 o del rimborso del secondo pasto, in caso di trasferta di durata non inferiore a 24 ore, per complessive € 44,26, fra primo e secondo pasto; il rimborso dei biglietti della ferrovia urbana, e/o tram, e/o metropolitana, per ogni giorno di trasferta nel limite massimo di due; il rimborso delle spese effettivamente sostenute e regolarmente documentate per i viaggi in ferrovia o altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto di prima classe o equiparato), è possibile stimare una spesa complessiva pari a 720 euro (80 € a seduta x 3 sedute annuali x 3 componenti), che può trovare congrua copertura finanziaria nell'ambito del Programma U.20.03 - Altri fondi, capitolo U0700110101 relativo al "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese correnti", che presenta la necessaria disponibilità, con contestuale incremento del Programma U.08.01 "Urbanistica e assetto del territorio" dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018 - 2020.

Il comma 3 dell'articolo 12 della presente legge prevede l'istituzione del Centro regionale di documentazione sulle barriere architettoniche, la cui spesa può essere complessivamente stimata in euro 30.000 sulla scorta del costo sostenuto dalla Regione Veneto che, con legge regionale n.16/2007, ha istituito un organismo analogo. Trattasi di spesa di natura corrente che può trovare una congrua copertura finanziaria all'interno del Programma U.20.03, capitolo U0700110101 relativo al "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese correnti", che presenta la necessaria disponibilità, con contestuale incremento del Programma U.08.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018 -2020.

L'articolo 13 sostituisce l'articolo 15 della l.r. 8/1998 prevedendo la concessione di contributi regionali per la realizzazione di opere direttamente finalizzate alla fruibilità e all'accessibilità degli edifici e spazi pubblici e della viabilità urbana: tali agevolazioni possono rientrare tra quelle menzionate nel novellando articolo 7 bis e trovare copertura nell'ambito delle risorse comunitarie di cui all'Asse 9 e delle risorse autonome del bilancio regionale di cui al Programma U.20.03 - capitolo U0700120101, nonché delle eventuali assegnazioni statali.

Gli articoli 14, 15 e 16 introducono modifiche e integrazioni alla legge regionale n.19/2002 al fine di armonizzarla con le previsioni normative di cui alla presente legge in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. Tali modifiche hanno natura meramente ordinamentale e sono neutre sotto il profilo finanziario.

L'articolo 17 fissa norme transitorie per i comuni che hanno approvato o devono ancora approvare i PSC: si tratta di norme di carattere ordinamentale che non implicano spesa per la finanza regionale.

Gli articoli 18 e 19 hanno carattere ordinamentale perché prevedono rispettivamente l'abrogazione dell'allegato A della l.r. 8/1998 e l'armonizzazione delle disposizioni contenute nella presente legge con le leggi regionali nn. 8/1998 e 19/2002.

L'articolo 20 contiene la norma finanziaria, in base alla quale dalla presente legge derivano oneri finanziari complessivamente quantificati in 86.685.720 euro, di cui 1.285.720 euro a valere sulle risorse autonome del bilancio regionale e 85.400.000 euro a valere sulle risorse comunitarie allocate sull'Asse 9 - Azioni 9.3.1, 9.3.2, 9.4.4 e sull'Asse 11-Azione 10.7.1 del Por Calabria FESR FSE 2014/2020, che presentano la necessaria disponibilità e che risultano compatibili con gli interventi di cui alla presente legge.

Da ultimo, l'articolo 21 è neutra sotto il profilo finanziario in quanto fissa l'entrata in vigore della presente legge.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria
(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall'attuazione del provvedimento.
Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata
Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa
Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"
Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "annuale, P "Pluriennale".
Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
5 co.5	Compiti e iniziative	C	P	255.000 €
7	Interventi per abbattimento barriere architettoniche (art. 7 bis, comma 1)	C	P	85.400.000 €
7	Contributi in conto capitale ai comuni (art.7 bis, comma 4)	I	P	1.000.000 €
12 co.1	Rimborso spese da viaggio per tre esperti esterni dell'organismo tecnico	C	P	720 €
12 co.3	Istituzione centro regionale di documentazione barriere architettoniche	C	P	30.000 €

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

- **esatta determinazione:** indennità Garante fissata al 30% dell'indennità percepita dal Consigliere regionale.
- **stima parametrica:** rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;
- **tetto di spesa:** individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;
- **mancata indicazione:** specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non sia determinati ed indeterminabili.

Articolo 5 comma 5:

Fissazione di un tetto di spesa per le iniziative di cui al comma 5, lettere a), b), f), g), mentre per le spese legate ai corsi di formazione di cui alla lettera e) si è considerato il costo unitario di un corso pari a 15.000 euro e tre corsi annuali in ciascuna provincia calabrese.

Articolo 7:

Per gli interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche (art. 7 bis, comma 1) menzionati nel Piano regionale la spesa è stata quantificata tenendo conto dei seguenti parametri:

- costo medio dell'importo dei lavori per eliminare le barriere architettoniche da edifici strategici e/o da spazi pubblici adibiti a uso pubblico: 70.000 €;
- a seguito di una richiesta inoltrata dal gruppo di lavoro istituito con dispositivo del Segretario Generale del Consiglio regionale, prot. 2301 del 17.01.2018, al Dipartimento regionale della

Protezione Civile per acquisire informazioni da tutti i Comuni calabresi (404 comuni al 1 gennaio 2018, fonte ISTAT) in ordine all'elenco degli edifici strategici che insistono in ciascun territorio comunale e/o individuati nella propria pianificazione comunale di emergenza di protezione civile distinti secondo l'allegato 1, elenco A e B del DPCM n. 3865 del 21/10/2003, si è appreso che i Comuni che hanno risposto alla suddetta richiesta (86 comuni) hanno elencato almeno tre edifici strategici o aree in cui eliminare le barriere architettoniche (tra cui, ad esempio, scuole, municipi, caserme di carabinieri, aree urbane, ecc.).

Pertanto: 3 edifici strategici per comune x 404 comuni calabresi x 70.000,00 euro = 85.400.000 euro.

Con riferimento ai contributi in conto capitale che la Regione concede ai Comuni che redigono o revisionano i PEBA (novellando art. 7 bis, comma 4), è fissato un *plafond* finanziario massimo pari ad 1 milione di euro, da ripartire ai comuni richiedenti, fino ad esaurimento del fondo disponibile.

Articolo 12 comma 1:

La stima degli oneri è determinata tenendo conto degli importi relativi ai rimborsi spese riconosciuti al personale non dirigente della Giunta regionale della Calabria, come da disciplinare approvato con decreto del dirigente del Dipartimento Organizzazione del Personale n. 10134 del 24 luglio 2008.

Considerato che il suddetto organismo ha sede presso la Giunta regionale e che si riunisce tre volte l'anno, fissato un limite massimo di spesa pro capite pari a 80 € a seduta (comprensivo del rimborso di un pasto, per le trasferte non inferiore a otto ore e fino alla concorrenza di € 22,26 o del rimborso del secondo pasto, in caso di trasferta di durata non inferiore a 24 ore, per complessive € 44,26, fra primo e secondo pasto; il rimborso dei biglietti della ferrovia urbana, e/o tram, e/o metropolitana, per ogni giorno di trasferta nel limite massimo di due; il rimborso delle spese effettivamente sostenute e regolarmente documentate per i viaggi in ferrovia o altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto di prima classe o equiparato), è possibile stimare una spesa complessiva pari a 720 euro (80 € a seduta x 3 sedute annuali x 3 componenti).

Articolo 12 comma 3

Per la quantificazione della spesa legata all'istituzione del Centro regionale di documentazione si è preso quale parametro di riferimento il costo sostenuto dalla Regione Veneto che, con legge regionale n.16/2007, ha costituito un organismo analogo.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

- A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:
- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
 - riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
 - nuovi o maggiori entrate;
 - imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
 - altre forme di copertura

Programma / capitolo	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Programma U.20.03, capitolo U0700110101	- 285.720 €		
Programma U.08.01 (parte corrente)	285.720 €	285.720 €	285.720 €
Programma U.20.03, capitolo U0700120101	- 1.000.000 €		
Programma U.08.01 (parte c/capitale)	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €

Le attività menzionate nel Piano regionale di cui all'articolo 7, nella parte in cui introduce l'articolo 7 bis, sono quantificate in 85.400.000 euro a valere sulle risorse comunitarie allocate sull'Asse 9 - Azioni 9.3.1, 9.3.2, 9.4.4 e sull'Asse 11-Azione 10.7.1 del Por Calabria FESR FSE 2014/2020, che presentano la necessaria disponibilità e che risultano compatibili con gli interventi di cui alla presente legge.